



COPIA

Deliberazione nr. 13

In data 08-04-2014

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).**

Il giorno duemilaquattordici, addì **otto** del mese di **aprile** alle ore **20:30** nella Residenza Municipale a
fine di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale

Il Segretario Generale esegue l'appello:

Cognome e nome	Pres./Ass.	Cognome e nome	Pres./Ass.
MAZZOCATO EUGENIO	P	CONTE CLAUDIO	P
ARMENA MARIANELLA	P	MORETTO ANDREA	A
CHIELIN ALBERTO	P	CALDERINO PIETRO MARIA	P
MARRASAN ROBERTO	P	BIANCHIN ALDO	P
VENTURIN PASQUALINO	P	FAVARO BRUNA	P
NOTTO ANDREA	A	VENTURIN ALESSANDRO	P
MASAGRANDE ALBERTO	P	MORELLO FRANCO	P
CHIELIN SILVIA	P	GAZZOLA MASSIMO	P
MAMBROSO DIEGO	P		

Precede alla seduta il Segretario Generale Dr. Ugo Della Giacomina.

Il sig. MAZZOCATO EUGENIO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
presidenza, dichiarata aperta la seduta.

Assistono ai lavori i Consiglieri:

CHIELIN ALBERTO, VENTURIN PASQUALINO, FAVARO BRUNA

Il verbale è stato depositato in 47 registri atti pubblicati

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo notificatore attesto che copia del presente verbale viene affissa all'Albo
pubblico in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

il 29-04-2014

IL MESSO NOTIFICATORE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 01.04.2014 con la quale è stato designato quale Funzionario Responsabile della IUC, il Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che con decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014 la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 è stata posticipata al 30 aprile;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge e D.Lgs n. 267/00 sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere tecnico contabile FAVOREVOLE da parte del responsabile del servizio rag. Roberta Scapinello *Roberta Scapinello*.....

DISCUSSIONE:

SINDACO:

Si tratta di applicare l'1/1000 solo sulle abitazioni principali.

Le abitazioni che sono state esentate dall'IMU pagano con la TASI l'1/1000.

In attesa della imposta TARI.

A. Regolamento base/tipo

B. Proposta dell'aliquota 1/1000 sugli immobili quali abitazioni principali esentate dall'IMU

Si vuole abbassare o alzare.

Ne segue serie di considerazioni diverse da vari Consiglieri.

Il Sindaco invita alla votazione del punto 6:

presenti	15
favorevoli	10
contrari	5 (Bianchin Aldo, Favaro Bruna, Venturin Alessandro, Morello Franco, Gazzola Massimo)
astenuti	0

Votazione palese nei modi di legge nel rispetto dell'art. 19 (quorum strutturale) e dell'art. 20 (quorum funzionale) dello Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI)" come da allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta municipale propria denominata (IMU) al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.lgs n. 446/97, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Votazione per l'immediata esecutività:

presenti	15
favorevoli	10
contrari	5 (Bianchin Aldo, Favaro Bruna, Venturin Alessandro, Morello Franco, Gazzola Massimo)
astenuti	0

Votazione palese nei modi di legge nel rispetto dell'art. 19 (quorum strutturale) e dell'art. 20 (quorum funzionale) dello Statuto Comunale;



COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

via s. andrea, 1 – cap 31035 Crocetta del Montello cod. fisc. 00449960269

**REGOLAMENTO
SUL
TRIBUTO
SERVIZI INDIVISIBILI**

**TASI
ANNO 2014**

Il presente verbale viene così sottoscritto


IL PRESIDENTE
F.TO MAZZOCATO EUGENIO

IL Segretario Generale
F.TO Dr. Ugo Della Giacoma

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Li 29.04.2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del comune dal 29-04-2014 al 14-05-2014 e la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell' art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000.

Li 29.04.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dr. MARIO FAVARO



COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
Provincia di Treviso
via s. andrea, 1 – cap 31035 Crocetta del Montello cod. fisc. 00449960269

**REGOLAMENTO
SUL
TRIBUTO
SERVIZI INDIVISIBILI**

**TASI
ANNO 2014**

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili) dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 669 al 681 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

ART. 2
PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

ART. 3
ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART.4
SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 dell'art. 1 , legge n. 147/2013. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

5. L'occupante, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota deliberata dal Consiglio Comunale. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART.5
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

ART.6
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Il Comune, con deliberazione di consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui all'art. 1 , commi 676, 677, 678 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i. .

ART.7
DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. 1, commi 682 e 731 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i.

ART.8
DICHIARAZIONI

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ART.9
SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.

ART. 10
SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

ART. 11
RISCOSSIONE

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

ART. 12
Servizi indivisibili

1. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nell'allegato A) della delibera di approvazione delle tariffe e detrazioni TASI; allegato che sarà aggiornato annualmente con delibera del Consiglio comunale.